

Nota introduttiva al Decreto sugli atti di straordinaria amministrazione

Con Decreto n. 2536 del 29 giugno 2020 il Vescovo mons. Francesco Beschi, come previsto dal canone 1281, ha disposto quali siano gli atti di amministrazione straordinaria per tutte le persone giuridiche pubbliche a lui soggette, in primo luogo le parrocchie.

Questo Decreto, che entrerà in vigore il 1° settembre 2020, sostituisce quello adottato da S. E. il Vescovo mons. Roberto Amadei il 23 dicembre 1999 (prot. gen. n. 4719).

Perché un decreto sugli atti di straordinaria amministrazione?

La normativa canonica prevede che il Vescovo abbia ad individuare gli atti che eccedono l'ordinaria amministrazione in ragione del suo compito di vigilare affinché i beni ecclesiastici siano diligentemente amministrati per conseguire le loro specifiche finalità.

Il decreto consente agli amministratori, in specie ai parroci, di avere un chiaro riferimento a quali siano quegli atti che, eccedendo l'ordinaria amministrazione, possono incidere in modo importante, a volte per decenni, sull'amministrazione dell'ente, basterebbe pensare a un mutuo pluriennale.

L'iter della pratica, che non di rado comprende anche l'apporto degli organismi di corresponsabilità parrocchiali, come il consiglio per gli affari economici parrocchiale, e quelli diocesani, come il consiglio affari economici diocesano e il collegio dei consultori, oltre che il supporto dei competenti uffici di curia, consente al parroco, in qualità di amministratore della parrocchia, l'assunzione di scelte condivise circa le quali l'autorizzazione dell'Ordinario esprime un'autorevole, oltre che necessaria valutazione positiva in ordine alla congruità con gli indirizzi economici e pastorali della Diocesi.

Vi sono poi altre importanti conseguenze di ordine giuridico, sempre a tutela dell'ente ecclesiastico e sulle quali torneremo, conseguenti al fatto che copia autentica del Decreto sugli atti di straordinaria amministrazione è depositata nella posizione di ciascuna parrocchia della Diocesi di Bergamo iscritta nel registro delle persone giuridiche presso la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo competente.

Gli atti di straordinaria amministrazione

Il Codice di Diritto Canonico indica un duplice criterio per permettere al Vescovo diocesano di individuare puntualmente gli atti di amministrazione straordinaria: sono quegli atti che, per "il fine e i modi", eccedano l'ordinaria amministrazione.

Per semplificare: sono quegli atti che non sono necessari per amministrare e gestire quotidianamente le attività tipiche di ciascun soggetto canonico (per es. la parrocchia) secondo il senso comune e la prassi. Il criterio non è, dunque, in primis, né il valore, né la rilevanza dell'atto. Due esempi possono aiutare a comprendere il senso della distinzione tra amministrazione ordinaria e straordinaria (e, quindi, tra gli atti che l'amministratore pone senza necessità di alcuna autorizzazione del superiore e quelli che invece chiedono una licenza/autorizzazione):

a) poiché la parrocchia possiede i beni immobili al fine di poter svolgere tutte le sue attività istituzionali (cioè quelle che sono la ragione della sua esistenza), si ritiene un fatto "straordinario" la decisione di concederne alcuni in uso gratuito o oneroso a terzi (comodato o locazione);

b) mentre è del tutto ordinario che i fedeli possano donare cifre modeste alla parrocchia (altrettanto non può dirsi delle vere "donazioni" che devono essere formalizzate con l'intervento di un notaio).

Un decreto a parte (n. 2554 del 30 giugno 2020, anch'esso in vigore dal 1° settembre p.v.) è stato dedicato agli atti di amministrazione straordinaria relativi alle associazioni pubbliche di

fedeli e alle fondazioni di culto in quanto le associazioni e le fondazioni di norma gestiscono attività e svolgono operazioni che non sono equiparabili a quelle degli altri enti, come appunto le parrocchie; infatti ciò che per una parrocchia è oggettivamente “straordinario” per una fondazione potrebbe non esserlo.

I contenuti del Decreto n. 2536 del 29 giugno 2020

Il nuovo Decreto, a distanza di vent’anni da quello precedente, in linea con le indicazioni in materia amministrativa della CEI, ha introdotto alcune nuove fattispecie come, per esempio, i contratti di lavoro subordinato (a tempo determinato o a tempo indeterminato, part-time o tempo pieno), nonché le collaborazioni professionali (lavoro autonomo e lavoro occasionale), se di durata superiore ad un anno e ha provveduto a chiarire e puntualizzare altre fattispecie piuttosto che soglie di valore. In ogni caso la maggior parte delle fattispecie elencate nel Decreto sono quelle che già da diversi decenni sono previste, ecco perché non vengono innovate le prassi già in atto e che sono sostanzialmente seguite in modo puntuale dagli amministratori, in particolare dai parroci.

Dunque gli atti giuridici che un amministratore, in particolare un parroco, può porre solo dopo aver ottenuto l’autorizzazione dell’Ordinario, sono i seguenti:

1. gli atti giuridici che implicano l’obbligo di trasferire o trasferiscono, a titolo oneroso o gratuito, la proprietà di beni immobili di qualunque valore;
2. gli atti giuridici che implicano l’obbligo di trasferire o trasferiscono, a titolo oneroso o gratuito, la proprietà di beni mobili culturali di qualsiasi valore nonché quelli relativi a tutti gli altri beni mobili se di valore superiore a un decimo della somma minima stabilita dalla Conferenza Episcopale Italiana per gli atti di cui al can. 1291 (=25.000,00 euro);
3. gli atti giuridici che implicano l’obbligo di costituire o costituiscono, a titolo oneroso o gratuito, diritti reali di godimento o di garanzia su beni immobili di qualunque valore;
4. il contratto di comodato (anche a tempo parziale) e qualsiasi atto giuridico idoneo a trasferire la detenzione a titolo gratuito di un bene immobile;
5. gli atti giuridici che implicano l’acquisto a titolo oneroso di beni immobili di qualsiasi valore e di beni mobili di valore superiore a un decimo della somma minima stabilita dalla Conferenza Episcopale Italiana per gli atti di cui al can. 1291 (=25.000,00 euro);
6. gli atti giuridici che comportano la variazione di destinazione urbanistica;
7. le convenzioni urbanistiche;
8. le convenzioni con enti pubblici che comportino l’assunzione di oneri, obblighi o doveri;
9. l’accettazione di donazioni, eredità e legati;
10. l’accettazione di liberalità (in beni e/o servizi) disposte da persone giuridiche di valore superiore a un quinto della somma minima stabilita dalla Conferenza Episcopale Italiana per gli atti di cui al can. 1291 (=50.000,00 euro);
11. la rinuncia a donazioni, eredità, legati;

12. le transazioni e gli atti giuridici che comportano la rinuncia ad un diritto;
13. gli atti giuridici relativi alla realizzazione di nuove costruzioni e di ampliamenti nonché quelli relativi alle demolizioni;
14. gli atti giuridici relativi all'esecuzione di interventi (su beni mobili e immobili) di manutenzione di valore superiore a un decimo della somma minima stabilita dalla Conferenza Episcopale Italiana per gli atti di cui al can. 1291 (=25.000,00 euro), nonché quelli relativi alla realizzazione di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione così come ogni ampliamento superiore a un decimo delle voci di spesa rispetto a quelle approvate;
15. gli atti giuridici di qualsiasi valore relativi all'esecuzione di interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo e di ristrutturazione aventi ad oggetto i beni culturali, mobili e immobili, nonché il loro prestito;
16. gli atti giuridici che comportano l'inizio, il subentro, la cessione e la chiusura di attività commerciali, nonché il contratto di affitto o comodato di azienda e quello di associazione in partecipazione;
17. la costituzione di associazioni, fondazioni e comitati (compresa l'adesione ad enti già costituiti), se vi è diritto di nominare consiglieri, nonché la costituzione di società e l'acquisizione e la dismissione di partecipazioni societarie non quotate;
18. la costituzione e l'estinzione di un ramo di attività ONLUS o INLUS;
19. i contratti bancari, comprese le deleghe e gli affidamenti, e i contratti di mutuo, anche gratuito, con persone giuridiche inclusa la delega a terzi, ad esclusione della delega di cassa per il versamento di somme di esiguo valore, a compiere qualsivoglia tipo di operazione, attraverso qualsiasi strumento, su conti correnti o altri mezzi di utilizzo bancario intestati a persona giuridica;
20. i prestiti da persone fisiche se il valore complessivo di tutti i prestiti già ricevuti nell'anno è superiore a un quinto della somma minima stabilita dalla Conferenza Episcopale Italiana per gli atti di cui al can. 1291 (=50.000,00 euro);
21. la concessione di prestiti;
22. la contrazione di debiti, l'emissione e la cessione delle cambiali, l'avallo delle medesime e la concessione di fidejussioni e garanzie personali o reali con istituti di credito, persone giuridiche, enti collettivi e persone fisiche;
23. l'acquisto e la vendita di strumenti finanziari (esclusi i soli titoli di stato italiani per un valore non superiore alla somma minima stabilita dalla Conferenza Episcopale Italiana per gli atti di cui al can. 1291= 250.000,00 euro);
24. la costituzione di rendite perpetue o vitalizie;

25. gli atti con i quali si introduce una causa o si resiste in giudizio avanti alle autorità giudiziarie o arbitrali, nonché la presentazione dell'interpello;
26. i contratti di lavoro subordinato, nonché la stipula di contratti di collaborazione di durata superiore ad un anno;
27. la procura generale o speciale;
28. ogni contratto preliminare a quello definitivo che si riferisce alle precedenti voci.

Il personale per attività scolastiche (in particolare le scuole materne parrocchiali)

Con il nuovo Decreto tutti i contratti di lavoro subordinato nonché i contratti di collaborazione superiori ad un anno devono essere autorizzati dall'Ordinario. Si tratta di contratti che possono riguardare direttamente la parrocchia come l'assunzione del sagrista, ma anche istituzioni delle quali la parrocchia è titolare come la scuola materna parrocchiale (personale per attività scolastiche, cucina, pulizia, ...): anche in tutti questi casi è necessario richiedere licenza all'Ordinario diocesano per i contratti di durata superiore all'anno. Tuttavia, poiché nel caso si debba provvedere ad una sostituzione "imprevedibile" (per es. malattia, dimissioni, maternità) è di fatto impossibile attendere i tempi tecnici richiesti per la concessione dell'autorizzazione dell'Ordinario prima di sottoscrivere il contratto con il sostituto, il Decreto prot. gen. n. 2589 del 30 giugno 2020 (in vigore anch'esso dal 1° settembre 2020) prevede una sorta di autorizzazione generale limitatamente ai casi di «contratti di lavoro subordinato nonché di collaborazione di durata superiore ad un anno **necessari per sostituire** il personale docente e il personale di sostegno impiegato nell'attività scolastica». Pertanto, quando si verifica la necessità di **una sostituzione del personale docente o di sostegno** (*non sono comprese le altre mansioni coinvolte nell'attività scolastica*) l'amministratore può procedere alla sottoscrizione del contratto di sostituzione senza presentare alcuna richiesta di autorizzazione.

Conseguenze dell'omessa autorizzazione dell'Ordinario

Un atto di amministrazione straordinaria, che richiede per la sua validità l'autorizzazione dell'Ordinario diocesano, qualora venisse posto senza la necessaria autorizzazione, sarebbe canonicamente invalido, violerebbe quanto promesso dall'amministratore all'atto di accettazione dell'ufficio ecclesiastico o dell'incarico che gli è stato affidato (cf cann. 1283-1284) e potrebbe essere canonicamente perseguito.

Vi è però un'altra importante conseguenza oltre a quella canonica sopra evidenziata da tener presente: poiché il Decreto sugli atti di straordinaria amministrazione è depositato nella posizione presso la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo competente dove l'ente ecclesiastico è registrato, si dà per conosciuto e dunque opponibile ai terzi (cf art. 18 legge 222/1985). In altre parole, se un parroco sottoscrivesse un contratto o altro atto giuridico previsto dal Decreto per gli atti di straordinaria amministrazione, senza la prescritta autorizzazione dell'Ordinario diocesano, quest'ultimo e solo quest'ultimo, potrebbe impugnare tale atto di fronte al giudice e chiederne l'inefficacia o l'invalidità. Qualora l'atto venisse dichiarato invalido o inefficace sia l'ente, cioè nel nostro caso la parrocchia, piuttosto che la controparte che ha sottoscritto il contratto dichiarato invalido o inefficace, potrà citare in giudizio personalmente il parroco per danni.

Conclusioni

Il Decreto sugli atti di straordinaria amministrazione è uno strumento utile, oltre che necessario, per favorire e supportare la certamente non semplice responsabilità del parroco di svolgere, fedelmente e onestamente, le proprie funzioni amministrative, con la diligenza del buon padre

di famiglia, sotto l'autorità del Vescovo diocesano. La trasparenza, la condivisione, il supporto delle diverse competenze, l'esercizio doveroso della vigilanza nelle scelte economiche e amministrative sono segno e testimonianza efficace di uno stile evangelico nella gestione di quei beni che sono pervenuti alla Chiesa per le sue finalità proprie: il culto divino, l'onesto sostentamento del clero, le opere di apostolato e di carità, specialmente quelle a servizio dei poveri.

Decreto Vescovile sugli atti di straordinaria amministrazione

P.G. 2536

Il can. 1281, § 1 C.I.C. stabilisce la necessità della licenza scritta data dall'Ordinario per porre validamente atti che oltrepassano i limiti e le modalità dell'amministrazione ordinaria;

il § 2 dello stesso canone precisa che spetta al Vescovo diocesano, udito il Consiglio diocesano per gli affari economici, determinare tali atti per le persone giuridiche pubbliche a Lui soggette qualora esse siano prive, nei loro Statuti, di norme in merito;

visti pertanto i cann. 1291-1295 per le alienazioni e i negozi che possono peggiorare lo stato patrimoniale delle persone giuridiche pubbliche, nonché il can. 1297, relativo alle locazioni, con le ulteriori determinazioni contenute nella *delibera n. 38* della Conferenza Episcopale Italiana;

considerata la necessità di aggiornare le precedenti disposizioni, vista tra l'altro la promulgazione in data 1° settembre 2005 della *Istruzione in materia amministrativa* della Conferenza Episcopale Italiana;

avendo sentito il Consiglio diocesano per gli affari economici, nella sessione del giorno 29 maggio 2020,

con il presente DECRETO

stabiliamo che **tutti gli atti specificati nell'Allegato** al presente decreto sono da considerarsi **atti di straordinaria amministrazione** per le persone giuridiche pubbliche a Noi soggette.

Le presenti disposizioni sostituiscono in tutto il decreto vescovile del 23 dicembre 1999 (P.G. n. 4719).

Mentre stabiliamo che il decreto entri in vigore in data **1° settembre 2020**, affidiamo ai competenti organismi di Curia il compito di provvedere a garantirne l'adeguata diffusione, conoscenza e applicazione: nella Curia vescovile; nelle persone giuridiche pubbliche a Noi soggette e nelle sedi competenti dell'amministrazione civile.

Bergamo, 29 giugno 2020

+ Francesco Beschi
Vescovo

Il Cancelliere Vescovile

ALLEGATO

ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE

per le persone giuridiche pubbliche
soggette al Vescovo diocesano:

1. gli atti giuridici che implicano l'obbligo di trasferire o trasferiscono, a titolo oneroso o gratuito, la proprietà di beni immobili di qualunque valore;
2. gli atti giuridici che implicano l'obbligo di trasferire o trasferiscono, a titolo oneroso o gratuito, la proprietà di beni mobili culturali di qualsiasi valore nonché quelli relativi a tutti gli altri beni mobili se di valore superiore a un decimo della somma minima stabilita dalla Conferenza Episcopale Italiana per gli atti di cui al can. 1291;
3. gli atti giuridici che implicano l'obbligo di costituire o costituiscono, a titolo oneroso o gratuito, diritti reali di godimento o di garanzia su beni immobili di qualunque valore;
4. il contratto di comodato (anche a tempo parziale) e qualsiasi atto giuridico idoneo a trasferire la detenzione a titolo gratuito di un bene immobile;
5. gli atti giuridici che implicano l'acquisto a titolo oneroso di beni immobili di qualsiasi valore e di beni mobili di valore superiore a un decimo della somma minima stabilita dalla Conferenza Episcopale Italiana per gli atti di cui al can. 1291;
6. gli atti giuridici che comportano la variazione della destinazione urbanistica;
7. le convenzioni urbanistiche;
8. le convenzioni con enti pubblici che comportano l'assunzione di oneri, obblighi o doveri;
9. l'accettazione di donazioni, eredità e legati;
10. l'accettazione di liberalità (in beni e/o servizi) disposte da persone giuridiche di valore superiore a un quinto della somma minima stabilita dalla Conferenza Episcopale Italiana per gli atti di cui al can. 1291;
11. la rinuncia a donazioni, eredità, legati;
12. le transazioni e gli atti giuridici che comportano la rinuncia ad un diritto;
13. gli atti giuridici relativi alla realizzazione di nuove costruzioni e di ampliamenti, nonché quelli relativi alle demolizioni;
14. gli atti giuridici relativi all'esecuzione di interventi (su beni mobili e immobili) di manutenzione di valore superiore a un decimo della somma minima stabilita dalla Conferenza Episcopale Italiana per gli atti di cui al can. 1291, nonché quelli relativi alla realizzazione di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione così come ogni ampliamento superiore a un decimo delle voci di spesa rispetto a quelle approvate;

15. gli atti giuridici di qualsiasi valore relativi all'esecuzione di interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo e di ristrutturazione aventi ad oggetto i beni culturali, mobili e immobili, nonché il loro prestito;
16. gli atti giuridici che comportano l'inizio, il subentro, la cessione e la chiusura di attività commerciali, nonché il contratto di affitto o comodato di azienda e quello di associazione in partecipazione;
17. la costituzione di associazioni, fondazioni e comitati (compresa l'adesione ad enti già costituiti), se vi è il diritto di nominare consiglieri, nonché la costituzione di società e l'acquisizione e la dismissione di partecipazioni societarie non quotate;
18. la costituzione e l'estinzione di un ramo di attività ONLUS o INLUS;
19. i contratti bancari, compresi le deleghe e gli affidamenti, e i contratti di mutuo, anche gratuito, con persone giuridiche inclusa la delega a terzi, ad esclusione della delega di cassa per il versamento di somme di esiguo valore, a compiere qualsivoglia tipo di operazione, attraverso qualsiasi strumento, su conti correnti o altri mezzi di utilizzo bancario intestati alla persona giuridica;
20. i prestiti da persone fisiche se il valore complessivo di tutti i prestiti già ricevuti nell'anno è superiore ad un quinto della somma minima stabilita dalla Conferenza Episcopale Italiana per gli atti di cui al can. 1291;
21. la concessione di prestiti;
22. la contrazione di debiti, l'emissione e la cessione delle cambiali, l'avallo delle medesime e la concessione di fidejussioni e garanzie personali o reali con istituti di credito, persone giuridiche, enti collettivi e persone fisiche;
23. l'acquisto e la vendita di strumenti finanziari (esclusi i soli titoli di stato italiani per un valore non superiore alla somma minima stabilita dalla Conferenza Episcopale Italiana per gli atti di cui al can. 1291);
24. la costituzione di rendite perpetue o vitalizie;
25. gli atti con i quali si introduce una causa o si resiste in giudizio avanti alle autorità giudiziarie o arbitrali, nonché la presentazione dell'interpello;
26. i contratti di lavoro subordinato nonché la stipula di contratti di collaborazione di durata superiore ad un anno;
27. la procura generale o speciale;
28. ogni contratto preliminare a quello definitivo che si riferisce alle precedenti voci.

**Decreto Vescovile sugli atti di straordinaria amministrazione
per fondazioni e associazioni qualora esse siano prive, nei loro Statuti, di norme in merito**

Visto il Nostro decreto in data 29 giugno 2020 (P.G. n. 2536) con il quale abbiamo stabilito gli atti che sono da considerarsi atti di straordinaria amministrazione per le persone giuridiche pubbliche a Noi soggette;

attesa l'opportunità di differenziare le indicazioni per le fondazioni e le associazioni da quelle per le altre persone giuridiche pubbliche;

avendo sentito il Consiglio diocesano per gli affari economici, nella sessione del giorno 29 maggio 2020;

**con il presente
DECRETO**

stabiliamo che nel caso di **fondazioni e associazioni** a Noi soggette - qualora esse siano prive, nei loro Statuti, di norme in merito - sono da considerarsi **atti di straordinaria amministrazione** solo gli atti specificati nell'**Allegato** al presente decreto.

Il presente decreto entrerà in vigore dal **1° settembre 2020**.

Bergamo, 30 giugno 2020

+ Francesco Beschi
Vescovo

Il Cancelliere Vescovile

ALLEGATO

ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE
per fondazioni e associazioni soggette al Vescovo diocesano
qualora esse siano prive, nei loro Statuti, di norme in merito:

1. gli atti giuridici che implicano l'obbligo di trasferire o trasferiscono, a titolo oneroso o gratuito, la proprietà di beni immobili di qualunque valore;
2. gli atti giuridici che implicano l'obbligo di trasferire o trasferiscono, a titolo oneroso o gratuito, la proprietà di beni mobili culturali di qualsiasi valore nonché quelli relativi a tutti gli altri beni mobili se di valore superiore a un decimo della somma minima stabilita dalla Conferenza Episcopale Italiana per gli atti di cui al can. 1291;
3. gli atti giuridici che implicano l'obbligo di costituire o costituiscono, a titolo oneroso o gratuito, diritti reali di godimento o di garanzia su beni immobili di qualunque valore;
4. il contratto di comodato (anche a tempo parziale) e qualsiasi atto giuridico idoneo a trasferire la detenzione a titolo gratuito di un bene immobile;
5. gli atti giuridici che implicano l'acquisto a titolo oneroso di beni immobili di qualsiasi

valore e di beni mobili di valore superiore a un decimo della somma minima stabilita dalla Conferenza Episcopale Italiana per gli atti di cui al can. 1291;

6. le convenzioni urbanistiche;
7. l'accettazione di donazioni, eredità e legati;
8. l'accettazione di liberalità (in beni e/o servizi) disposte da persone giuridiche di valore superiore alla somma minima stabilita dalla Conferenza Episcopale Italiana per gli atti di cui al can. 1291;
9. la rinuncia a donazioni, eredità, legati;
10. le transazioni e gli atti giuridici che comportano la rinuncia ad un diritto se il valore è superiore alla somma minima stabilita dalla Conferenza Episcopale Italiana per gli atti di cui al can. 1291;
11. gli atti giuridici relativi alla realizzazione di nuove costruzioni e di ampliamenti di immobili - che non siano chiese - di valore superiore alla somma minima stabilita dalla Conferenza Episcopale Italiana;
12. gli atti giuridici relativi alla realizzazione di nuove chiese e di ampliamenti di chiese;
13. gli atti giuridici relativi alle demolizioni di immobili;
14. gli atti giuridici relativi all'esecuzione di interventi (su beni mobili e immobili) di manutenzione di valore superiore alla somma minima stabilita dalla Conferenza Episcopale Italiana per gli atti di cui al can. 1291, nonché quelli relativi alla realizzazione di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione così come ogni ampliamento superiore a un decimo delle voci di spesa rispetto a quelle approvate;
15. gli atti giuridici di qualsiasi valore relativi all'esecuzione di interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo e di ristrutturazione aventi ad oggetto i beni culturali, mobili e immobili, nonché il loro prestito;
16. gli atti giuridici che comportano l'inizio, il subentro, la cessione e la chiusura di attività commerciali, nonché il contratto di affitto o comodato di azienda e quello di associazione in partecipazione;
17. la costituzione e l'estinzione di un ramo di attività ONLUS o INLUS;
18. i prestiti da persone fisiche se il valore complessivo di tutti i prestiti già ricevuti nell'anno è superiore alla somma minima stabilita dalla Conferenza Episcopale Italiana per gli atti di cui al can. 1291;
19. la contrazione di debiti, l'emissione e la cessione delle cambiali, l'avallo delle medesime e la concessione di fidejussioni e garanzie personali o reali con istituti di credito, persone giuridiche, enti collettivi e persone fisiche;
20. gli atti con i quali si introduce una causa o si resiste in giudizio avanti alle autorità

giudiziarie o arbitrali, nonché la presentazione dell'interpello;

21. la procura generale o speciale;

22. ogni contratto preliminare a quello definitivo che si riferisce alle precedenti voci.

**Decreto di autorizzazione per sostituzione personale docente
e di sostegno nell'attività scolastica**

P.G. 2589

Con Decreto Vescovile in data 29 giugno 2020 (P.G. n. 2536) sono stati definiti gli atti di straordinaria amministrazione per le persone giuridiche soggette al Vescovo diocesano, stabilendone l'entrata in vigore a decorrere dal 1° settembre 2020;

Visto che al n. 26 dell'allegato al predetto Decreto si stabilisce che sono da considerarsi atti di straordinaria amministrazione «i contratti di lavoro subordinato nonché la stipula di contratti di collaborazione di durata superiore ad un anno»;

considerato che la gestione dell'attività scolastica comporta ordinariamente una significativa mobilità nei casi di sostituzione del personale in essere;

desiderando favorire le persone giuridiche nello svolgimento degli atti connessi alla predetta situazione con la necessaria celerità e atteso il fatto che tale fattispecie non comporta particolari procedure di controllo, rientrando nell'attività ordinaria;

**con il presente
ATTO
SI AUTORIZZANO**

le persone giuridiche soggette al Vescovo diocesano a sottoscrivere i contratti di lavoro subordinato nonché i contratti di collaborazione di durata superiore ad un anno necessari **per sostituire il personale docente e il personale di sostegno** impiegato nell'attività scolastica.

Il presente decreto entrerà in vigore dal **1° settembre 2020**.

Bergamo, 30 giugno 2020

Il Vicario Generale
Mons. Davide Pelucchi

Il Cancelliere Vescovile